



**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE  
LECCE**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**N° 48 del 20/05/2021**

**Oggetto:** Applicazione riduzione del Contributo per la gestione e la manutenzione delle strutture, delle opere e degli impianti e servizi d'interesse comune dell'agglomerato in cui è ubicata l'area.

L'anno duemilaventuno il giorno **20** del mese di **Maggio** alle ore 15.00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato nelle norme di Legge. Presiede l'adunanza il Dott. Massimo Albanese nella sua qualità di Presidente e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.ri:

		Presenti	Assenti
Presidente:	ALBANESE Massimo	<u>  P  </u>	_____
Vice Presidente:	MARTI Francesco	<u>  P  </u>	_____
Consiglieri:	D'AMICO Antonio	<u>  P  </u>	_____
	ZENOBINI Laura	<u>  P  </u>	_____
	MICELI Marco	<u>  P  </u>	_____

Per il COLLEGIO DEI REVISORI:

Presidente:	DELL'ANNA Maria Luciana	<u>  P  </u>	_____
Revisori Effettivi:	PORTALURI Fernando	<u>  P  </u>	_____
	MORCIANO Vittorino	<u>  P  </u>	_____

Assiste in qualità di Segretario **Geom. Vittorio Carluccio**

**Il Presidente**

Verifica la presenza della maggioranza dei Consiglieri, dichiara aperta la seduta validamente costituita, ed invita a trattare sull'argomento indicato in oggetto.

**Il Consiglio di Amministrazione**

**Premesso** che il Consorzio ASI di Lecce si è dotato degli strumenti normativi e tecnici previsti dalla legge regionale n°2/2007 e s.m.i., tra cui il Regolamento Gestione Suoli, che prevede tra l'altro, il contributo per la gestione e la manutenzione delle strutture, delle opere e degli impianti e servizi d'interesse comune dell'agglomerato in cui è ubicata l'area.

- che occorre esplicitare la natura e l’origine di tale contributo, la cui prima istituzione riferita alla gestione delle Opere di Urbanizzazione risale al 1999, infatti il CdA dell’epoca con deliberazione n° 189 del 07/09/1999 istituì un contributo di urbanizzazione per le infrastrutture realizzate a cura del Consorzio;
- che con successiva Delibera n. 41 del 02/10/2001 il Commissario Straordinario del Consorzio, Dott. Salvatore Sansò, determinava il prezzo di vendita, comprensivo del contributo, dei suoli ricadenti negli agglomerati industriali e dei PIP di gestione del Consorzio ASI e determinava, altresì, il prezzo relativo del contributo per l’Utilizzo in proprio dei suoli già di proprietà, parametrando gli stessi al grado di urbanizzazione di ogni singolo agglomerato. In seguito ad impugnativa innanzi al Tar da parte dei Comuni di Galatina e Lecce veniva sospesa la efficacia della Delibera n. 41 del 02/10/2001 (Delibera n. 114 del 16/04/2002) e riattivata in seguito con Delibera n. 29 del 28/02/2007 sempre dello stesso Commissario Straordinario;
- che con Deliberazione dell’Assemblea Generale del 08/07/2008, insediatasi a seguito della Legge Regionale 2 del 2007, approvava il nuovo Regolamento Gestione Suoli, pubblicato sul BURP n. 126 del 07/08/2008, che all’art. 6 prevedeva un contributo di Infrastrutturazione necessario per provvedere alla realizzazione, alla gestione ed alla manutenzione delle infrastrutture e degli impianti e servizi di interesse comune dell’intero agglomerato. Successivamente lo stesso Regolamento veniva modificato con deliberazione dell’Assemblea Generale del 7/07/2009, pubblicato sul BURP n. 134 del 28/08/2009, mantenendo la previsione del Contributo di Infrastrutturazione;
- che il CdA del Consorzio, previa consultazione con le Associazioni di Categoria, proponeva all’Assemblea Generale, la modifica del Regolamento Gestione Suoli all’interno degli agglomerati industriali di gestione del Consorzio, che la stessa approvava con propria Deliberazione del 06/07/2012 e pubblicata sul BURP n. 111 del 26/07/2012. L’art. 5 del suddetto Regolamento Gestione Suoli prevedeva un Contributo per la gestione e per la manutenzione delle infrastrutture, delle opere e degli impianti e servizi di interesse comune;
- che Successivamente, sempre previa consultazione con le Associazioni di Categoria, con Delibera dell’Assemblea Generale del 05/08/2014, il Consorzio approvava le modifiche al Regolamento Gestione Suoli pubblicate sul BURP n. 122 del 04/09/2014;
- che il Consorzio ASI, sempre previa consultazione con le Associazioni di Categoria, definiva globalmente con ulteriori modifiche al Regolamento Gestione Suoli con il “Contributo per la gestione e la manutenzione delle strutture, delle opere e degli impianti e servizi d’interesse comune dell’agglomerato in cui è ubicata l’area”, con Delibera adottata dall’Assemblea Generale in data del 21/07/2015 e pubblicata sul BURP n. 112 del 06/08/2015. Con tale ultimo provvedimento veniva, altresì, definito l’obbligo, per tutte le aziende insediate, del versamento del “Contributo per la gestione e la manutenzione delle strutture, delle opere e degli impianti e servizi d’interesse comune dell’agglomerato in cui è ubicata l’area”;
- che nel tempo non si è registrata nessuna censura alle diverse previsioni del Contributo in oggetto. Allo stato, sono pendenti diversi contenziosi innanzi al Giudice Ordinario e al Giudice Amministrativo relativi al recupero forzoso del “Contributo per la gestione e la manutenzione delle strutture, delle opere e degli impianti e servizi d’interesse comune dell’agglomerato in cui è ubicata l’area” e relativi alle varie opposizioni ai Decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Lecce. Nessuna censura è stata mossa dal Giudice Ordinario e dal Giudice Amministrativo circa il Regolamento Gestione Suoli del Consorzio, la sua validità e legittimità;
- **Ritenuto** che i Comuni, per il rilascio dei Permessi di Costruire relativi agli insediamenti industriali ricadenti negli agglomerati della Provincia di Lecce gestiti dal Consorzio dell’A.S.I. (Lecce-Surbo, Nardò-Galatone, Galatina-Soletto, Gallipoli, Maglie-Melpignano, Tricase-Specchia-Miggiano) **non richiedono nessun contributo al concessionario richiedente in quanto ricorrono le condizioni**

**previste dal IV° comma dell'art. 30 della Legge Regionale n° 66 del 31/10/1979.** Infatti, in tutti gli Agglomerati Industriali del Consorzio A.S.I. di Lecce sono state realizzate le opere di urbanizzazione necessarie al funzionamento delle stesse aree industriali in conformità del P.R.T. dell'A.S.I. approvato con D.P. della Regione Puglia n° 905 del 30/05/1976 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n° 23 del 15/05/1976;

- che a seguito di richiesta di alcune associazioni di categoria (Confindustria Lecce, Assoimprese Nardò-Galatone, in data 02/09/2019 e in data 13/09/2019, sono stati convocati sia i Sindaci dei comuni soci, sede di Agglomerato Industriale, che le Associazioni, per una riunione mirata a trovare una soluzione condivisa al problema globale per l'accertamento ed il pagamento del contributo c.d. di infrastrutturazione;
- che, dopo aver approfondito l'argomento, il Commissario Straordinario ha approvato la delibera n°95 del 20/08/2019, "Applicazione art.21 del Regolamento gestione suoli per gli Agglomerati Industriali del Consorzio ASI di Lecce . Rideterminazione temporanea Contributo per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture, delle opere e degli impianti e servizi di interesse comune nell'agglomerato in cui è ubicata l'area", che prevedeva la riduzione del 30% del Contributo c.d. di infrastrutturazione per i soli agglomerati industriali di Tricase-Specchi-Miggiano, Gallipoli e Nardò-Galatone;
- che, in data 3/10/2019, il Commissario Straordinario, con delibera n.112, ha approvato, vista la richiesta delle associazioni e dei soci una riduzione al 50% del contributo di infrastrutturazione per tutti gli agglomerati industriali, revocando, al contempo, la delibera n.95 del 20.08.2019;
- che esiste un copioso contenzioso su tutti gli accertamenti per il recupero del contributo in parola, rispetto al quale ci sono giudizi ancora pendenti innanzi al Giudice Ordinario nei quali, verosimilmente, sarà dichiarato il difetto di giurisdizione, come è già accaduto in quasi tutti i procedimenti già svolti ed esauriti in primo grado in opposizione al decreto ingiuntivo per il recupero del contributo;
- che tali giudizi hanno un impatto economico notevolissimo e che la sola riassunzione o traslazione degli stessi innanzi al TAR comporterebbe un dispendio di tempo ed un esborso per il pagamento del contributo forfettario altrettanto consistente;
- che a ciò si deve aggiungere l'importo relativo agli onorari e spese legali nelle cause per il recupero del contributo per la gestione e la manutenzione delle strutture, delle opere e degli impianti e servizi d'interesse comune dell'agglomerato in cui è ubicata l'area, che costituisce una posta importante;
- che, già nel settembre del 2019 Confindustria Lecce, Laica, Assopetroli-Assoenergia Lecce, Confcommercio Lecce, Confartigianato Lecce e alcuni Enti soci hanno richiesto vibratamente l'abbattimento del Contributo per la gestione e la manutenzione delle strutture, delle opere e degli impianti e servizi d'interesse comune dell'agglomerato in cui è ubicata l'area ad 1/3 del valore stabilito attualmente, anche in forza della mancata infrastrutturazione globale di tutti gli agglomerati industriali e della congiuntura sfavorevole del settore;
- che già dal 2012 al 2014 il CdA e l'Assemblea dei Soci avevano previsto la possibilità, attraverso la regolarizzazione della posizione dell'azienda, del pagamento del contributo per la gestione e la manutenzione delle strutture, delle opere e degli impianti e servizi d'interesse comune dell'agglomerato in cui è ubicata l'area in misura ridotta ad 1/3;
- che, in data 01 febbraio 2021-Assoimprese ha scritto una nota al Consorzio nella quale chiedeva un incontro per chiedere l'abbattimento del contributo in parola;
- che in data 11 febbraio 2021 Assoimprese, Confindustria, LAICA, Confapi, CONFARTIGIANATO, Camera di Commercio, CNA, ATIS hanno incontrato il Consorzio ed hanno ribadito la opportunità e

la necessità di provvedere ad un abbattimento del contributo in oggetto, anche per la congiuntura economica sfavorevole e per l'avvento della pandemia che ha, di fatto, provocato una situazione di stallo della capacità produttiva e di sviluppo delle aziende insediati nei vari agglomerati industriali;

- che vista l'esistenza di precedenti in tal senso le Associazioni hanno richiesto l'abbattimento del contributo per la gestione e la manutenzione delle strutture, delle opere e degli impianti e servizi d'interesse comune dell'agglomerato in cui è ubicata l'area ad 1/3;
- che alla luce delle summenzionate considerazioni, appare opportuno, viste le precedenti delibere nn. n°95/2019 e 112 del 3/10/19, che, di fatto, non hanno prodotto effetti, appare opportuno provvedere alla previsione di un abbattimento del contributo in questione pari al 65 %, compatibilmente con le poste di bilancio inserite ed alle somme accantonate al fondo rischi;
- che, pertanto, la richiesta di riduzione che può essere sostenuta come impatto contabile quale riduzione del prezzo del Contributo per la gestione e la manutenzione delle strutture, delle opere e degli impianti e servizi d'interesse comune dell'agglomerato in cui è ubicata l'area è pari al 65%;
- che per quanto riguarda i nuovi insediamenti, rispetto ai quali non vi sarebbe nessun impatto sul bilancio dell'Ente, al fine di agevolare ed attrarre nuove iniziative imprenditoriali, anche in forza dell'Approvazione della ZES Adriatica, in linea con gli obiettivi ed i fini istituzionali del Consorzio, si ritiene utile confermare l'agevolazione, riduzione del prezzo del contributo, così come già previsto nell'art.8 comma 5 del Regolamento Gestione Suoli dell'Ente, pubblicato sul BURP n°112 del 06/08/2015 (riduzione ad 1/3 del prezzo del contributo) per un ulteriore periodo e fino al massimo al 31.12.2021, vista l'emergenza COVID- 19.
- che il Consorzio ritiene opportuno accogliere, anche per quanto sopra descritto e al fine di agevolare le aziende insediate, le succitate istanze, ma, al contempo, ritiene utile applicare per un tempo prestabilito e limitato, un abbattimento del 65% del prezzo del contributo, poiché la percentuale di tale riduzione consentirebbe, con l'ausilio e la collaborazione degli enti soci e delle associazioni di categoria, di incassare un consistente importo che comporterebbe, altresì, l'eliminazione della forte alea dei giudizi in corso per le ragioni innanzi specificate e l'abbattimento delle competenze legali che costituiscono una forte spesa per l'Ente;
- che a supporto delle ragioni di opportunità per la riduzione del prezzo del contributo per la gestione e la manutenzione delle strutture, delle opere e degli impianti e servizi d'interesse comune dell'agglomerato in cui è ubicata l'area vi è da considerare, altresì, la circostanza che l'ufficio tecnico consortile non ha potuto effettuare tutti gli accertamenti per il recupero del contributo e che, ai sensi della sentenza TAR Puglia n°341/2019, la prescrizione decennale del diritto a richiedere il contributo in parola decorrerebbe, (salvo diverse disposizioni del Consiglio di Stato i cui tempi fissazione dei ricorsi e decisione sono decisamente lunghi) dal momento della data di promulgazione della Legge Regionale 2/2007 (14 Marzo 2007) e non anche dal momento di applicazione dei regolamenti attuativi, quali il Regolamento Gestione Suoli;
- che alle suesposte considerazioni si aggiunge il periodo di grave crisi economico-finanziaria dell'intero settore produttivo, per l'emergenza pandemia;
- che a parere del servizio economico finanziario del Consorzio la riduzione al 65% è utile sia per abbattere le spese e le competenze legali di cui si è trattato, sia per eliminare l'alea dei giudizi e per far sì che il Consorzio, in un momento di grave disagio economico-finanziario possa recuperare risorse necessarie per svolgere i propri compiti istituzionali ed anche per venire incontro alle esigenze delle aziende in questo momento di pandemia e di conseguente grave crisi economico-finanziaria delle stesse;
- che tale previsione si applica anche rispetto alle aziende dove è già pendente un contenzioso o precontenzioso, a condizione che l'azienda si accolli le spese di competenze di lite.

**Tanto premesso**, con la presente, si intende prevedere, a far data dalla notifica a tutti gli Enti soci ed Associazioni interessate della presente, la riduzione dell'importo **da €/mq.6,00 oltre IVA ad €/mq.2,30 oltre IVA** del Contributo per la gestione e la manutenzione delle strutture, delle opere e degli impianti e servizi d'interesse comune dell'agglomerato in cui è ubicata l'area per tutti gli agglomerati industriali;

Che per accedere al suddetto beneficio/regolarizzazione le aziende dovranno inoltrare richiesta al Consorzio entro 30 gg. dall'efficacia del presente provvedimento ed il Consorzio risconterà l'istanza specificando il quantum dovuto che dovrà essere versato con la seguente modalità:

- il 30% della sorte capitale oltre IVA per l'intero importo dovuto sulla sorte capitale, entro 10 gg. dall'avvenuta comunicazione del quantum dovuto;
- il restante debito potrà essere rateizzato fino al soddisfo entro il 31.12.2021.

**Vista** la Legge Regione Puglia n. 2 del 8.03.2007 e s.m.i.

**Visto** lo Statuto Consortile

Visto il regolamento gestione suoli art.21

Visto il parere del Servizio Economico Finanziario.

Visto il parere favorevole de Collegio dei Revisori

### **D E L I B E R A**

Per tutte le motivazioni dettagliate in narrativa, di **stabilire**, per un **periodo determinato e, comunque, fino al 31.12.2021, la riduzione dell'importo da €/mq.6,00 oltre IVA ad €/mq.2,30 oltre IVA** del Contributo per la gestione e la manutenzione delle strutture, delle opere e degli impianti e servizi d'interesse comune dell'agglomerato in cui è ubicata l'area **per tutti gli insediamenti negli agglomerati industriali, ivi compresi i nuovi insediamenti, gli insediamenti** realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 2/2007, presenti in tutti gli agglomerati industriali consortili che vorranno farne accesso, nonchè ivi comprese le aziende rispetto alle quali non vi sono state ancora attività di impulso e richiesta di accertamento da parte del servizio tecnico, del servizio amministrativo o legale, **che non hanno ancora versato alcun contributo, ivi compresi tutti gli insediamenti per cui il Consorzio ha instaurato un contenzioso e/o un precontenzioso per il recupero del credito relativo al contributo in parola.**

Di stabilire, altresì, che, per accedere al suddetto beneficio, le aziende dovranno inoltrare **richiesta al consorzio entro 60 gg. dall'efficacia** del presente provvedimento e comunque dal 01/06/2021 ed il Consorzio risconterà tale richiesta con il dettaglio del quantum del contributo da versare calcolato a **€/mq.2,30 oltre IVA.**

Di stabilire, altresì, che il 30% del quantum, così come calcolato dal Consorzio, dovrà essere versato entro 10 gg. dall'accoglimento della richiesta succitata, da parte del consorzio e che il restante debito dovrà essere saldato entro e non oltre il 31/12/2021, con possibilità di rateizzare lo stesso.

Di stabilire, ancora, per le pratiche dove è già pendente un contenzioso o precontenzioso che l'azienda si accolli le spese di lite o stragiudiziali.

Di stabilire che in caso di mancata corresponsione anche di una sola rata così come concordata dell'importo determinato dagli uffici, scatterà automaticamente la decadenza dei benefici tutti del presente provvedimento e le somme già eventualmente incamerate saranno imputate ad acconto sul debito totale calcolato senza i benefici del presente atto

La presente deliberazione è con separata ed unanime votazione resa immediatamente esecutiva.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
F.to **Avv. Giuseppe Taurino**

**IL PRESIDENTE**  
F.to **Dott. Massimo Albanese**